



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 02/04/2020

FATTO

Il cliente, stipulato in data 08/09/2014 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2018, chiede, nel ricorso, il rimborso di € 2.016,32, oltre agli interessi e, in via subordinata, un ammontare determinato dal giudice secondo equità.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce di avere già restituito al cliente la somma di € 124,56 a titolo di ratei non maturati, al momento dell'estinzione anticipata. Inoltre, eccepisce la natura *up front* delle commissioni di attivazione, in quanto riferite alla fase preliminare alla conclusione del prestito, nonché delle commissioni di intermediazione, trattenute dalla banca al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione delle attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito; eccepisce la natura *up front* anche delle spese di istruttoria.

In virtù di quanto esposto, la banca chiede, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di circoscrivere l'importo dovuto a quanto offerto in sede di estinzione.

Nelle repliche, il cliente precisa che la somma che l'intermediario afferma di aver rimborsato in conteggio estintivo (€ 124,56) è riferita alle commissioni di gestione e che il rimborso di tale voce, inizialmente domandato in sede di reclamo, non viene richiesto in sede di ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Il Collegio muove dal constatare che il finanziamento in esame è stato estinto a seguito del pagamento di 48 rate sulle 120 complessive sulla base del conteggio estintivo del 31/11/2018, versato in atti. Viste le condizioni economiche e le previsioni in materia di estinzione anticipata, il Collegio rileva che il contratto esclude il rimborso di alcuni costi, indicati nelle lettere A), B), E), F). Poiché le previsioni contrattuali che, in deroga all'art. 125-sexies TUB, riducono il livello di tutela del consumatore sono incontrovertibilmente nulle per violazione di una norma inderogabile in *pejus*, il Collegio, dichiarata la loro inefficacia, procede alla quantificazione dell'importo dovuto al cliente, previa qualificazione dei costi come *recurring* o *up front*. Ai fini della quantificazione dell'importo da liquidare, il Collegio si attiene all'applicazione dei criteri di calcolo operanti in via suppletiva, elaborati dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19).

Tenuto conto delle direttive espresse da tutti i Collegi, le Commissioni di attivazione, di intermediazione e le spese di istruttoria sono da qualificarsi, nel caso di specie, come *up front*. Con riguardo ai costi di intermediazione, l'intermediario ha prodotto copia del contratto di conferimento di incarico, da cui si evince che l'attività dell'agente era limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto.

Applicando ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), il Collegio dichiara dovuta la seguente somma:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.955,93	Tasso di interesse annuale	6,90%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	196,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/12/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,35%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di Istruttoria (A)				350,00	Upfront	39,35%	137,74	0,00	137,74
Commissioni di attivazione (B)				823,20	Upfront	39,35%	323,97	0,00	323,97
Oneri di intermediazione (F)				2.187,36	Upfront	39,35%	860,83	0,00	860,83
Totale				3.360,56					1.322,55

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Il Collegio accoglie la domanda accessoria relativa agli interessi legali, dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.322,55, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA